

Liste di trasparenza dei farmaci di fascia C

Il decreto legge 87 del 27 maggio 2005 (“Misure urgenti sul prezzo dei farmaci non rimborsabili dal Servizio Sanitario Nazionale”) pubblicato sulla G.U. n. 124 del 30 maggio 2005 prevede, all’art. 1, che “il farmacista, al quale venga presentata una ricetta medica che contenga la prescrizione di un farmaco appartenente alla classe di cui alla lettera c) del comma 10 dell’articolo 8 della legge 30 dicembre 2004 n. 311, è tenuto ad informare il paziente dell’eventuale presenza in commercio dei medicinali aventi uguale composizione in principi attivi nonché forma farmaceutica, via di somministrazione, modalità di rilascio e dosaggio unitario uguali.”

L’ [Agenzia Italiana del Farmaco](#), entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, ha diffuso un elenco di farmaci ([lista di trasparenza](#)) comprendente 3953 specialità medicinali di classe C da vendersi dietro presentazione di ricetta medica, commercializzate al 27 giugno 2005 con prezzo vigente alla stessa data.

Una o più copie dell’elenco sono poste a disposizione del pubblico, in ciascuna farmacia.

On line sul portale del Ministero della Salute un [sistema di interrogazione delle liste permette la ricerca del farmaco equivalente al prezzo più basso](#).

Nella stesura dell’elenco dei medicinali aventi le caratteristiche indicate dall’art. 1 del Decreto Legge in questione, sono stati adottati i seguenti **criteri**:

- Sono raggruppate tra loro le specialità a base del medesimo principio attivo, o della stessa associazione di principi attivi, con identico dosaggio, forma farmaceutica e via di somministrazione.
I raggruppamenti sono elencati in ordine alfabetico di principio attivo. In analogia al criterio seguito per la compilazione delle liste di classe A, le forme solide orali sono equiparate; sono distinte le diverse modalità di rilascio. Sono stati separati gli spray nasali dalle polveri per uso inalatorio. Sono diversificate le fiale somministrabili per via intramuscolo dalle fiale per via endovenosa.
- All’interno del raggruppamento le specialità sono elencate in ordine crescente di prezzo per unità posologica. Nella colonna prezzo per unità posologica le cifre dopo la virgola sono due ma la posizione del medicinale nell’ordine di prezzo tiene conto anche delle cifre successive che non compaiono. In grassetto figurano sia il prezzo per unità posologica più conveniente sia il prezzo al pubblico più basso: due fattispecie che ovviamente non sempre coincidono nello stesso medicinale.
- Figurano in elenco anche specialità che non hanno equivalenti attualmente in commercio: sono evidenziate su fondo verde.
Alcuni prezzi non sono espressi in quanto in via di definizione.
Le specialità ad esaurimento scorte, o scarsamente reperibili sul mercato, sono presenti nelle liste ma non determinano il prezzo più basso.
- Ogni compressa, capsula, busta, fiala iniettabile, supposta, ovulo e candeletta costituisce una unità posologica.
Per gocce, colliri, preparazioni liquide per uso orale o esterno, clismi, soluzioni di largo volume, a parità di concentrazione, l’unità posologica ai fini del calcolo del prezzo è individuata nell’unità di volume (millilitro).
Per i cerotti medicati la stessa unità è rappresentata dall’unità di superficie (centimetro quadrato).
Per i fazzoletti medicati il numero di unità posologiche corrisponde al numero di millilitri di soluzione di cui è imbevuto il fazzoletto.

Per creme, unguenti, gel e polveri per uso esterno le unità posologiche sono espresse in grammi. Per gli spray dosati il numero di unità posologiche corrisponde al numero di erogazioni.

Redazione Ministerosalute.it - 1 luglio 2005